

**CONTRATTO PER I SERVIZI CORRELATI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DI EMERGENZA URGENZA DELL’A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
(Gara n. 4/14)**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Rossotto, [OMISSIS], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche “Committente” o “CSI”)

E

Consorzio Mosaico Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10412060013, con sede legale in Corso Orbassano n. 336, Cap. 10137, in persona del Legale Rappresentante, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Mosaico, Bruno Belliero, Codice Fiscale [OMISSIS] domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consorzio Mosaico, (nel seguito anche “Appaltatore”)

e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 6 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, mediante procedura aperta elettronica ai sensi dell’art. 28 Dir. 2004/18/CEE, artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 295 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014;
- in data 11 dicembre 2014 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore del Consorzio in epigrafe;
- il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali (Allegato n. 1) e Requisiti Tecnici (Allegato n. 2), l’“Offerta economica” (Allegato n. 3), l’“Offerta tecnica” (Allegato n. 4) il “D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Interferenze” (Allegato n. 5) (complessivamente, i “Documenti di Gara”), sono allegati al presente Contratto;

- l'Appaltatore ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad Euro 605.469,37 (Euro seicentocinquemilaquattrocentosessantanove/37) con polizza fidejussoria n. 40073591000004 del 14/01/2015, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. (Allegato n. 6) ed ha presentato per Consorzio Mosaico la polizza assicurativa n. 0743.1000057014 rilasciata da RSA – Sun Insurance Office Ltd. per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso (Allegato n. 7a) e per Regola Srl la polizza assicurativa n. 0743.1000057012 rilasciata da RSA – Sun Insurance Office Ltd. per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso (Allegato n. 7b);
- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli “Allegati”), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato 1) *Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;*
- Allegato 2) *Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici;*
- Allegato 3) *Offerta Economica;*
- Allegato 4) *Offerta Tecnica;*
- Allegato 5) *D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;*
- Allegato 6) *Cauzione;*
- Allegato 7a e 7b) *Polizze Assicurative;*
- Allegato 8) *Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003” s.m.i.;*

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Art. 2 – OGGETTO

Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi correlati alla gestione del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. In particolare l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:

- gestione del software H24 x 7 su cui si basa il funzionamento del servizio Emergenza Urgenza del Piemonte. Il servizio si compone a sua volta di tre macrocomponenti:
 - a) attività di assistenza applicativa e infrastrutturale
 - b) manutenzione correttiva e adeguativa del software
 - c) sviluppo di nuovi moduli e nuove funzionalità del software
- trasferimento della gestione ad eventuale nuovo fornitore.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica".

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici (eventuale) e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 – DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data dell'esecuzione anticipata, 1° gennaio 2015, e avrà durata sino al 31 dicembre 2019.

Il servizio oggetto d'appalto dovrà essere erogato per un periodo massimo di 60 mesi - non vincolanti per la Stazione appaltante - decorrenti dalla data di chiusura della presa in carico (articolo 5 del Capitolato Requisiti Tecnici), stimata a partire dal 1° gennaio 2015.

La durata minima garantita del servizio oggetto d'appalto sarà comunque pari a 12 mesi decorrenti dalla data di chiusura della presa in carico, ferma restando la data di scadenza al 31 dicembre 2019.

In tale periodo contrattuale (di cui alla durata minima garantita) verranno altresì garantite un numero minimo di giornate uomo per i servizi professionali di manutenzione e sviluppo software, così come indicato nella tabella di cui al successivo articolo 4.

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche definite a seguito della presente procedura.

Nella fase conclusiva del contratto, per un periodo temporale complessivo di circa 2 (due) mesi solari, l'Appaltatore è tenuto ad affiancare il personale tecnico del nuovo

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



Appaltatore dei servizi oggetto del presente appalto (Appaltatore subentrante), al fine di garantire il trasferimento della gestione complessiva del Sistema Informativo di Emergenza Urgenza della Regione, nonché la continuità nell'erogazione dei servizi.

Il servizio di trasferimento è costituito dal complesso delle attività indicate all'articolo 4 del Capitolato Requisiti Tecnici e dovrà essere indicato con le modalità e tempistiche ivi indicate.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del presente contratto, il Committente riconoscerà all'Appaltatore, un corrispettivo minimo garantito pari a Euro 1.208.149,80 (Euro unmilione duecento ottomilacento quarantanove/80), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze stimati in Euro 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00) oltre oneri di legge, risultante dalla valorizzazione dei quantitativi minimi garantiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, effettuata sulla base degli importi unitari di seguito riportati, di cui all'Offerta economica allegata:

ATTIVITA' DI ASSISTENZA APPLICATIVA ED INFRASTRUTTURALE

| Canone mensile (oltre oneri di legge) | Q.tà minima garantita |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Euro 60.660,00 | Durata minima di 12 mesi |

MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA SOFTWARE

| Figure professionali | Tariffa giorno/uomo (oltre oneri di legge) | Q.tà minima garantita |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Project Manager | OMISSIS | |
| Sistemista | | |
| Analista | | |
| Progettista/sviluppatore | | |

SVILUPPO DI NUOVI MODULI E NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE

| Figure professionali | Tariffa giorno/uomo (oltre oneri di legge) | Q.tà minima garantita |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Project Manager | OMISSIS | |
| Sistemista | | |
| Analista | | |
| Progettista/sviluppatore | | |

Nel periodo di durata del presente contratto il Committente potrà richiedere l'erogazione di servizi fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile non

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



vincolante per il Committente pari a Euro 7.670.000,00 (settemilioneisecentesettantamila/00), oltre oneri di legge.

L'importo massimo spendibile succitato è così suddiviso tra le attività oggetto dell'appalto:

| SERVIZIO | IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE (oltre oneri di legge) |
|--|---|
| Attività di assistenza applicativa e infrastrutturale | Euro 4.320.000,00 |
| Manutenzione correttiva e adeguativa software | Euro 2.100.000,00 |
| Sviluppo di nuovi moduli e nuove funzionalità del software | Euro 1.250.000,00 |

Le lavorazioni oggetto dell'appalto potranno essere richieste, con riferimento a ciascun'attività, sulla base delle effettive necessità del Consorzio, sino al raggiungimento dei relativi importi massimi spendibili di cui sopra - rispetto ai quali non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione - e saranno fatturate applicando gli importi unitari sopra riportati, di cui all'Offerta economica allegata.

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi, come determinati al precedente articolo 4, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo contratto, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Committente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente articolo 4, a consuntivo, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata riportanti:

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

- per il servizio di assistenza applicativa e infrastrutturale: il canone mensile moltiplicato per il trimestre di riferimento;
- per i servizi di manutenzione e di sviluppo software: una distinta analitica contenente il dettaglio delle giornate uomo effettivamente erogate nel trimestre di riferimento per ciascun servizio e per ciascuna figura professionale, nonché la relativa tariffa professionale;

L'importo degli oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze, pari ad Euro 18.500,00, oltre oneri di legge, dovrà essere fatturato contestualmente all'emissione della prima fattura.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/2009 e art. 118, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 31, comma 2, lett. b) della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità.

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

Nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.

L'Appaltatore ha fornito l'elenco contenente i nominativi e la qualifica di tutte le risorse che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto nonché i relativi curricula nominativi.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, potrà variare le suddette risorse soltanto in caso di comprovate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo e previa approvazione del Committente, fermo restando che le risorse così sostituite dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali posseduti dal personale originariamente indicato.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire di mantenere immutate le risorse individuate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, così come comunicate al Committente e da questi accettate, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi, fatte salve le assenze per motivi di ferie o malattia.

Tutte le spese e gli oneri dell'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche alla erogazione del servizio (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo del servizio.

FIRMATO IN OriginALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN OriginALE

L'APPALTATORE

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte
IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 12– SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle parti di attività rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- attività di gestione del software del Sistema Informativo Emergenza Urgenza del Piemonte. Il servizio si compone a sua volta di tre macrocomponenti:

- a) attività di assistenza applicativa e infrastrutturale
- b) manutenzione del software
- c) trasferimento della gestione ad eventuale nuovo fornitore

- sviluppo di nuovi moduli e nuove funzionalità del software.

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni di cui al "Servizio minimo garantito", le stesse non potranno essere subappaltate per una quota superiore al 30% del relativo valore iscritto a contratto.

Per le prestazioni successive all'esaurimento del servizio minimo garantito potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30% di ciascuna tranche di prestazioni richiesta; complessivamente considerata la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% del relativo importo massimo spendibile.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore deve presentare al Committente - almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso - l'istanza di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione:

- schema del Contratto di subappalto, completo di ogni elemento, con esplicita riserva di "efficacia condizionata all'autorizzazione da parte del Committente". Nel contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l'importo del subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del subappalto; tale schema deve altresì contenere, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
- documentazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- dichiarazione del Subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il Subappaltatore;
- (se la società rientra nei tipi indicati al successivo articolo "Disposizioni antimafia") comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;
- dichiarazione del Subappaltatore di regolarità nei confronti della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili)

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il Committente previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte dell'Appaltatore per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il D.U.R.C. (ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), provvederà

FIRMATO IN Originale

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

a rilasciare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Committente e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal Committente stesso nell'autorizzazione.

Nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, qualora il Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Committente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Subappaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Committente non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori – Cottimisti, con obbligo per l'Appaltatore di ottemperare a quanto prescritto nell'art. 118 cit. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



Si precisa altresì che è onere dell'Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori.

Il Committente provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 13– REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. Massimiliano Palma che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato nel Sig. Alessandro Liboni.

Art. 14– DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto Maurizio Rosati.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., compreso il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al combinato disposto dell'art. 309 e dell'art. 304, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il proseguimento dei compiti al medesimo assegnati.

Art. 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs. 196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente e, in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e, comunque, per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy, previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail; privacy@csi.it.
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI-Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 19– OSSERVANZA DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E CODICE ETICO

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, ivi incluso il suo addendum Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché del Codice Etico, come adottati dal Committente.

A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni generali- Atti generali e Altri contenuti- Corruzione). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Art. 20– DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 21– TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D.Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dei Clienti del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso il Committente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

È cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione al Committente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, il Committente si riserva la possibilità di effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità, assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Committente o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù del presente Contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente del CSI-Piemonte
IL COMMITTENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato e devono estendersi anche ad eventuali terze parti di cui si avvale l'appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da ogni responsabilità civile e/o penale, perdita, danno (diretto o indiretto) di qualsiasi natura, contrattuale o extracontrattuale, costo o spesa, inclusa quelle legali, e in ogni caso da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

Art. 22 - SOFTWARE SAVE ON LINE

OMISSIS

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE



Art. 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE – DATI, BASI DATI, DOCUMENTAZIONE

Le basi di dati (contenuto informativo) utilizzate, visionate, modificate, integrate ed aggiornate o a cui l'appaltatore ha comunque accesso nel corso ed in ragione dell'instaurato rapporto contrattuale restano nella totale ed esclusiva titolarità e/o disponibilità del CSI-Piemonte - e/o degli Enti suoi Consorziati - che le detiene e continuerà a detenerle in modo completo ed esclusivo.

Tutti i dati (a prescindere dalla natura personale o meno dei medesimi) eventualmente raccolti e direttamente o indirettamente inseriti dall'Appaltatore nelle banche dati messe a sua disposizione dal Committente stesso ai fini dell'espletamento delle obbligazioni di cui al presente contratto sono, infatti, di titolarità o rientrano nella disponibilità, piena ed esclusiva, del CSI-Piemonte e/o degli Enti suoi Consorziati.

Tutti i materiali (dati e informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici) prodotti dall'Appaltatore in adempimento degli obblighi contrattuali sono da intendersi ab origine di titolarità del CSI-Piemonte.

In particolare, il CSI-Piemonte acquisisce la titolarità piena ed esclusiva di tutta la documentazione prodotta e fornita.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sopra, ed a tale fine garantisce sotto la sua responsabilità che sui materiali sopra richiamati non gravano diritti di terzi di cui questi ultimi possano eventualmente lamentare violazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il CSI-Piemonte da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.

Rientrano nella piena ed esclusiva titolarità del CSI-Piemonte, ai sensi della L. 633/41 e s.m.i. anche eventuali nuove banche dati realizzate dall'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti, è assolutamente vietata all'Appaltatore, pena la risoluzione del presente contratto, la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma nonché la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica non autorizzata o diversa da quelle necessarie per adempiere agli obblighi di cui al presente contratto (aggiornamento dei dati), sia essa parziale sia essa totale di una o più delle banche dati messe a disposizione del medesimo dal Committente nell'ambito del presente contratto.

E' altresì vietata all'appaltatore la cessione o la comunicazione a terzi, anche solo parziale, di tali banche dati, senza previo accordo ed espressa autorizzazione del CSI-Piemonte.

I divieti sopra specificati trovano applicazione anche nei confronti delle eventuali nuove banche dati che l'Appaltatore dovesse realizzare nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

Art. 24 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del Contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 26 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal presente Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora in corso di contratto vengano attivate delle convezioni CONSIP rispondenti

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte

IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE

alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 28 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui all'art. 21 "Disposizioni antimafia" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico del CSI-Piemonte;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo di segnalazione previsto dall'Art. 20, comma 1 del presente contratto, dopo aver acquisito una valutazione dell'ANAC in tal senso;
- nel caso in cui sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o

FIRMATO IN ORIGINALE

IL COMMITTENTE
Il Presidente del CSI-Piemonte

FIRMATO IN ORIGINALE

L'APPALTATORE

dei dirigenti dell'impresa, così come previsto dall'Art. 20, comma 2 del presente contratto, dopo aver acquisito una valutazione dell'ANAC in tal senso;

- in tutti quei casi previsti dalla documentazione di Gara o dal presente contratto ed i suoi allegati, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Art. 30 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.241, comma 1bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 31 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, compresi gli oneri di cui all'art. 320 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono poste a carico dell'Appaltatore.

FIRMATO IN Originale

Il Presidente del CSI-Piemonte
IL COMMITTENTE

FIRMATO IN Originale

L'APPALTATORE



Art. 32 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li 11/02/2015

CSI-Piemonte

Il Presidente

L'Appaltatore

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 4 – CORRISPETTIVO
- Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 9 – PENALI
- Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
- Art. 12 – SUBAPPALTO
- Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
- Art. 22 – SOFTWARE SAVE ON LINE
- Art. 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE – DATI, BASI DATI, DOCUMENTAZIONE
- Art. 24 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 26 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
- Art. 28 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 30 – CONTROVERSIE
- Art. 31 – SPESE

L'Appaltatore

FIRMATO IN ORIGINALE